



CITTÀ di SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

ORDINANZA N. 27/13

ORDINANZA PER DISCIPLINARE LA SOSTA E IL TRANSITO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA DEL BORGO DEI NOBILI"

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che il Borgo dei Nobili, ha organizzato per il giorno 15 giugno 2013, la Festa del proprio Borgo.

Considerato che la realizzazione di quanto sopra di fatto precluderà in parte il parcheggio nonché il traffico veicolare nel piazzale situato in via Abegg nei pressi del fabbricato contraddistinto con il civico 22.

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di disciplinare la sosta ed il transito nella zona interessata dall'evento, salvaguardando nel contempo la pubblica incolumità.

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00.

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285.

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495

ORDINA

che il giorno 15 giugno 2013 dalle ore 16,00 al termine della manifestazione, previsto per le ore 24,00, sia vietata la sosta, con rimozione forzata, ed il transito nel parcheggio esistente in via Abegg nei pressi del civico 22, così come indicato da apposita segnaletica mobile apposta in loco

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zone interessate a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale, demandando allo stesso in ordine alle esigenze della manifestazione e dagli altri organi cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada;

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Vice Commissario Lino Chiolero.

Susa, 10.06.2013

Il Responsabile della Polizia Municipale

L. Chiolero